



**COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**  
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

N. 55 Reg.

Del 29/12/2023

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto, n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipate possedute al 31/12/2022.**

L'anno duemilaventitrè il giorno **Ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**e seguenti, nella sala delle adunanze comunali, giusta Determina di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale n. 17 del **22/12/2023**, si svolge, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, la seduta del Consiglio Comunale.

La seduta è regolamentata dall'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica ed è partecipata dai Sign.ri Consiglieri, a norma di legge, a cui risultano all'appello nominale presenti:

CONSIGLIERI	Presente	CONSIGLIERI	Presente
Briguglio Chiara	P	Bartorilla Roberto	P
Longo Elisabetta	P	Triolo Maria Cristina	P
Saccà Giovanni	P	Cannavò Nunziata	P
Ferlito Natale	P	Riggio Giuseppe Luca	P
Isaja Dario	P		
<b>Assegnati: 9</b>	<b>Presenti: 9</b>	<b>Assenti: 0</b>	

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 7 il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza Ferlito Natale in qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con funzione verbalizzante il Segretario Comunale Dott.ssa Miano Rosaria.

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma dell'O.R.E.L. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Triolo, Briguglio e Longo.

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 8/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere: **Favorevole**
- Il Responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere: **Favorevole**
- Il Revisore dei Conti, parere: **Favorevole**.

Presenti il Sindaco e l'ass. Trischitta

Il Presidente introduce il secondo punto all'o.d.g. e dà lettura della proposta di deliberazione "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022*" e del parere reso dal Revisore Unico dei Conti.

Entra l'Ing. Moschetti.

Il Sindaco rileva che la ricognizione delle società partecipate dall'Ente costituisce un adempimento annuale obbligatorio; precisa che le partecipazioni riguardano per lo più Distretti volti alla promozione turistica del territorio e che, ormai, sono in liquidazione; sottolinea che l'unica società di rilievo è l'ATO che in passato gestiva i rifiuti; evidenzia che l'Amministrazione ha ereditato nei confronti dell'Autorità d'Ambito i debiti accumulatisi negli anni; informa di avere avviato delle interlocuzioni con l'ATO al fine di potere addivenire a una transazione e chiudere definitivamente la questione. Precisa che l'ATO ha incaricato una società di riscossione ma il Comune non può essere aggredito fino a quando la Corte dei conti non si esprime sul piano di riequilibrio.

Non essendoci interventi, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

la votazione in forma palese e per alzata di mano ottiene il seguente risultato:

Presenti: 9

Favorevoli 9 (Briguglio, Longo, Saccà, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio )

Contrari: 0           Astenuti: 0

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto l'esito delle votazioni come sopra riportato;

#### DELIBERA

Di approvare ad unanimità dei presenti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss. mm. ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022*", allegata alla presente come parte integrante e sostanziale.

Il Presidente poni ai voti l'immediata esecutività

La votazione in forma palese e per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti: 9

Favorevoli 9 (Briguglio, Longo, Saccà, Ferlito, Isaja, Bartorilla, Triolo, Cannavò, Riggio)

Contrari: 0           Astenuti: 0

## **DELIBERA**

Di approvare all'unanimità dei presenti l'immediata eseguibilità della presente delibera

\*\*\*\*\*

Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell'art. 186 dell'OREL e dell'art. 33 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e sommario dell'annotazione del gruppo di assistenza all'Organo, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

## Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022.**

### Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:
  - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alle partecipazioni a società di capitali (lett. e);
  - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

### Premesso che:

- l'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.) – prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”*;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'art. 20, comma 2 impone la dismissione:
  - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
  - a) per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
  - b) il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (artt. 20, comma 2, lett d) e 26, comma 12-quinquies del T.U.);

**Considerato** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra, adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 dell'11 agosto 2014 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del surriferito D.Lgs.;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esterna finalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2 del T.U.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.P.:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti;
  - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 26, comma 12-quinquies T.U.S.P.);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, comma 12 quater TUSP);
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP;

**Ritenuto**, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna categoria tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, entro i limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
3. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliario, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Alessio Siculo, fermo restando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;

2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**Considerato** che le società in houseproviding, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**Considerato** che l'art. 24 del TUSP ha imposto la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;

**Dato atto** che per effetto dell'art. 24 TUSP, entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 05.10.2017;

**Preso atto** che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2016" (art. 1, comma 612, della Legge 190/2014);

**Considerato**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 TUSP;


**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

## PROPONE

1. **Di approvare** quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, , dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;
3. **Di dare atto** che il Comune di Sant'Alessio Siculo detiene le seguenti quote in società in liquidazione:
  - **Sviluppo Taormina Etna – s.r.l. in liquidazione:** quota partecipazione 0,22%;
  - **Peloritani s.p.a in liquidazione:** quota partecipazione 5,05%;
  - **Distretto Taormina Etna soc. cons. a.r.l. in liquidazione:** quota partecipazione 0,15%;
  - **Ato Me 4 Ss.p.a – in liquidazione:** quota partecipazione 1,62%;il cui processo di dismissione della partecipazione era già stato avviato ed è ancora in corso;
4. **Di non rilevare** dalla suddetta ricognizione la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante l'inesistenza delle condizioni previste dal suddetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
5. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
6. **Di assolvere** agli obblighi di pubblicazione prevedendo che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di 1 livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2 livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs 97/2016;
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate dal Comune di Sant'Alessio Siculo;
8. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Proponente



## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

### Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 13-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



## REGOLARITÀ CONTABILE

### Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE Favorevole

### ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro \_\_\_\_\_

sui seguenti codici e numeri

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li 13-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino



Comune di Sant'Alessio Siculo

Provincia di Messina

Verbale n.53/2023

Spett.le Segretario Comunale

Responsabile dei Servizi Finanziari

Al Sig Presidente del Consiglio

Al Sig Sindaco

**del Comune di Sant'Alessio Siculo**

oggetto : parere su proposta di deliberazione su Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022”

Il sottoscritto revisore Unico del Comune di Sant'Alessio Siculo dott. Ferraro Rocco nominato con delibera n° 2 del 18/02/2022 esaminata la documentazione pervenuta a mezzo pec del 14/12/2023 ritenendo di non essere direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022”

prende atto che il Comune ai sensi dell'art 4 co 2 e 3 del TUSP può mantenere partecipazioni in società e che

➤ il Comune di Sant'Alessio Siculo detiene al 31/12/2022 partecipazioni nelle seguenti società pubbliche

1. Taormina – peloritani , terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.
2. Sviluppo Taormina Etna
3. Peloritani s.p.a.
4. Gal Etna s.c.a.r.l.
5. Distretto taormina Etna s.c.a.r.l.
6. Ato Me 4 s.p.a.
7. SRR Messina area Metropolitana
8. Asmel consortile s.c.a.r.l.
- 9.

➤ Che solo alcune hanno assolto all'obbligo di legge e più precisamente quelle rubricate ai numeri:

1, 3 , 7 e 8 e che da quest'ultima si è rescissa la partecipazione a far data dal 01/01/2023

➤ per quelle rubricate ai n 2 , 3 , 5 e 6 in liquidazione è stato già avviato il processo di dismissione come previsto dalla vigente normativa che si chiede comunque di accelerare

➤ il Comune dei Sant'Alessio Siculo ,fatta eccezione per la partecipazione alla ASMEL consortile scarl,

conferma l'attuale quadro delle partecipazioni societarie senza prevedere un nuovo piano di razionalizzazione;


Lo scrivente, visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, prende atto della proposta di deliberazione del Consiglio comunale con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2022

raccomanda

all'Ente a predisporre, nel costituendo bilancio, l'opportuno accantonamento al fondo perdite su partecipate.

Il Revisore

Dott Ferraro Rocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ferraro Rocco", written in a cursive style.

Letto e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to TRIOLO

F.to FERLITTO

F.to PERANO



Attestazione e certificazione di pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line

Il \_\_\_\_\_

E fino al \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ ed annotata al n. \_\_\_\_\_ del Reg. di repertorio ed è rimasta affissa all'Albo

Pretorio on line per 15 (quindici) gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

F.to \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

L'Addetto alla pubblicazione F.to \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale F.to \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**  
AI SENSI DELL'ART. \_\_\_\_\_ COMMA \_\_\_\_\_ DELLA L.R. 3.12.91, N.44

Li 29-12-2013



Il Segretario Comunale

F.to PERANO